



LA LEGGE DI BILANCIO 2024	2
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART.1 C. 52 - 53).....	2
PLUSVALENZE DA CESSIONE FABBRICATI SUPERBONUS (ART.1 C. 64-66).....	2
IMPOSIZIONE COSTITUZIONE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (ART.1 C.92 A E 92 B)	3
PLUSVALENZA CESSIONE METALLI PREZIOSI (ART.1 C. 92 C)	4
AUMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI BREVI (ART.1 C. 63)	4
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (ART.1 C. 78-85)	5
NUOVE ALIQUOTE IVIE E IVAFE (ART.1 C. 91)	7
PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DA SOCIETA' NON RESIDENTI (ART.1 C. 59).....	7
RITENUTA SU PROVVISORIE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ART.1 C. 89-90)	8
RITENUTA D'ACCONTO SU BONIFICI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART.1 C. 88)	8
VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS (ART.1 C. 86 - 87).....	8
DELIBERE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI (ART.1 C. 72-74).....	9
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI (ART.1 C. 94-96).....	9
PRESENTAZIONE MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI (ART.1 C. 91).....	9
COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DI CREDITI INPS E INAIL (ART.1 C. 97-98).....	10
EFFETTI PRECLUSIVI APERTURA NUOVA PARTITA IVA (ART.1 C. 99)	10
SGRAVIO IVA TAX FREE SHOPPING (ART.1 C. 77).....	11
CREDITO D'IMPOSTA PER LA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO (ART.1 C. 249)	11
CREDITO IMPOSTA AUTOTRASPORTI (ART.1 C. 296-297).....	11
ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI (ART.1 C. 101 - 111)	11
DECRETO MILLEPROROGHE	13
DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE (ART.3 C.3)	13
PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO (ART.3 C. 6)	13





LA LEGGE DI BILANCIO 2024

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall'1.1.2024.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART.1 C. 52 - 53)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

PLUSVALENZE DA CESSIONE FABBRICATI SUPERBONUS (ART.1 C. 64-66)

A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

In pratica, nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Immobili esclusi

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:





- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modalità di determinazione dei costi inerenti

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

IMPOSIZIONE COSTITUZIONE DIRITTI REALI IMMOBILIARI (ART.1 C.92 A E 92 B)

La Legge di Bilancio ha modificato l'art. 67 del TUIR introducendo alcune novità in materia di produzione di redditi diversi. Infatti, dall'1.1.2024 costituiscono redditi diversi:

1. anche i redditi derivanti dalla costituzione, **a fronte di un corrispettivo**, di un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali) concesso dal pieno proprietario in favore di un terzo (art. 67, co. 1, lett. h) TUIR);
2. anche i redditi derivanti dalla cessione a terzi, **a fronte di un corrispettivo**, di un diritto reale di godimento su un immobile per tutta la sua durata residua (art. 67, co. 1, lett. b) TUIR).

Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

La costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con i seguenti effetti:

- non rileva il possesso dell'immobile ultra quinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus";
- il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.

Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina:

- non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus";





- prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto.

Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).

PLUSVALENZA CESSIONE METALLI PREZIOSI (ART.1 C. 92 C)

La legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa.

L'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.

Tali redditi prevedono la liquidazione all'interno del quadro RT del modello REDDITI dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per le cessioni di metalli preziosi, **in mancanza della documentazione del costo di acquisto**, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Viene, pertanto, eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. Tali redditi prevedono la liquidazione nel modello di dichiarazione dei redditi dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.

AUMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI BREVI (ART.1 C. 63)

La legge di Bilancio 2024 ha previsto l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% per i contratti di locazione breve per i quali sia espressa l'opzione per l'imposizione sostitutiva, prevedendo la possibilità di conservare l'aliquota più bassa solo per un immobile destinato alla locazione breve.

Ambito oggettivo

Si definiscono locazioni brevi *i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.*

Il D.L. 50/2017 ha inoltre assimilato alle locazioni brevi:

- i contratti di **sublocazione** se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori ecc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal **comodatario** aventi a oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

Ambito soggettivo

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati tra **persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**. Nel 2020 la Legge n. 178 ha introdotto la presunzione imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo di imposta da parte di una persona fisica.

La discriminante tra attività imprenditoriale o meno è determinata dal numero di appartamenti locati con contratti brevi e non nella fornitura di servizi quale cambio biancheria, pulizia locali ecc.

Va inoltre ricordato che la cedolare secca è inapplicabile nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa.





Cedolare secca al 26%

Dal 1.1.2024 la normativa ha previsto l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%. Viene però prevista la possibilità di applicare l'aliquota del 21% *“per redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione”*.

In sintesi, dal 1.1.2024 la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con aliquota al 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con aliquota al 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello individuato dal contribuente al punto precedente;
- non si applica qualora il contribuente destini a locazioni brevi più di quattro immobili nel periodo di imposta in quanto si configurerebbe l'esercizio di impresa.

Come scritta, la norma prevede che per godere della riduzione della cedolare il contribuente esprima tale volontà in dichiarazione dei redditi. Di conseguenza si può ipotizzare che in assenza di indicazioni, anche in presenza di una sola locazione breve questa sconterebbe la tassa piatta al 26%.

Ritenuta del 21% operata dagli intermediari

Il Legislatore ha previsto alcuni obblighi in capo agli **intermediari immobiliari**, qualora incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi. Gli intermediari devono quindi:

1. operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;
2. versare l'imposta trattenuta all'Erario;
3. predisporre e rilasciare la relativa certificazione.

In questo caso l'ammontare della ritenuta non viene modificata e rimane **pari al 21%** per tutte le locazioni brevi; la norma dispone che la ritenuta si ritenga sempre operata a titolo di **acconto**.

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (ART.1 C. 78-85)

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Soggetti interessati

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:





- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero maggior valore iscritto.

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, consegnerà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.





Effetti dell'adeguamento

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

NUOVE ALIQUOTE IVIE E IVAFE (ART.1 C. 91)

A partire dal 01 gennaio 2024, si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, l'IVIE passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA sui prodotti finanziari detenuti in Paesi "black list" si incrementa dall'attuale 0,2% al 0,4%.

PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DA SOCIETA' NON RESIDENTI (ART.1 C. 59)

La legge di bilancio 2024 ha modificato il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società italiane da parte di società ed enti commerciali non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, estendendo a tali soggetti la possibilità di beneficiare della c.d. participation exemption con tassazione applicata solo sul 5% del provento realizzato, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 87, comma 1, del TUIR.

Tale previsione, concretizzatasi con l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 68 del TUIR, discende dalla necessità di evitare censure comunitarie a fronte di una possibile disparità di trattamento tra una società italiana e una società comunitaria o avente sede in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Si ritiene che questa modifica avrà una portata applicativa alquanto ristretta in quanto opererà unicamente nei casi in cui la plusvalenza risulti tassabile sia in Italia che nello Stato di residenza del cedente, fattispecie in molti casi evitata dalle disposizioni convenzionali.

Il beneficio fiscale sopra riportato è condizionato al rispetto di requisiti sia di natura soggettiva (da verificare in capo al cedente) che oggettiva (da verificare in capo alla partecipata).

Ambito soggettivo

I requisiti soggettivi affinché le plusvalenze accedano all'esenzione prevista dall'art. 68 co. 2-bis del TUIR, da verificare in capo ai cedenti, sono i seguenti:

- La società o l'ente commerciale non residente deve essere sprovvisto di stabile organizzazione in Italia e deve essere soggetto ad imposta nel proprio Stato di residenza;
- La società o l'ente commerciale non residente deve essere localizzato in Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo che scambia informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ambito oggettivo

Con riferimento alla partecipazione ceduta, la tassazione nel limite del 5% è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di partecipazioni qualificate secondo l'art. 67, comma 1, lett. c del TUIR;
- la natura della partecipata deve essere diversa da società semplici e società a regime fiscale privilegiato;
- occorre rispettare i seguenti requisiti previsti dell'articolo 87, comma 1, del TUIR:
 - i. ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (applicazione del criterio Lifo);





- ii. classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- iii. residenza fiscale della partecipata in un Paese non paradisiaco;
- iv. esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

Modalità applicative

Le plusvalenze soggette a questa disposizione continuano ad essere soggette a un'imposizione sostitutiva del 26%, come stabilito dall'articolo 5 del D.lgs. 461/97, ma applicata a seguito della modifica su una base imponibile pari al 5% del provento, e dunque con una tassazione pari al 1,30%. In aggiunta, a differenza della "participation exemption" tradizionale applicabile alle società residenti in Italia, le minusvalenze realizzate dalle società non residenti su partecipazioni che soddisfano i requisiti per l'esenzione sono deducibili per il 5% del loro ammontare. Pertanto, le plusvalenze che la società non residente realizza, se riferite a partecipazioni "esenti", concorrono alla formazione dell'imponibile per il 5%, e sono sommate algebricamente alle minusvalenze che la stessa società ha realizzato (sempre riferite alle partecipazioni "esenti"), anch'esse nel limite del 5%; ove le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, assunte nel limite del 5%.

RITENUTA SU PROVVISORIE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ART. 1 C. 89-90)

Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

RITENUTA D'ACCONTO SU BONIFICI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART. 1 C. 88)

A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito che viene applicata dalle banche e da Poste Italiane Spa sui bonifici relativi "ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" subirà un aumento, passando dall'8% all'11%.

La disposizione riguarderà, quindi:

- il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020,
- l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013,
- il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013,
- il bonus casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR,
- il "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS (ART. 1 C. 86 - 87)

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.





21 DELIBERE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI (ART.1 C. 72-74)

Limitatamente all'anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:

- sono da considerare tempestive le delibere per l'anno 2023 inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (anziché l'ordinario termine del 14.10.2023);
- le già menzionate delibere devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (anziché l'ordinario termine del 28.10.2023).

Termini di versamento della maggiore IMU dovuta

Se i termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell'IMU dovuta per l'anno 2023.

Al verificarsi di questa ipotesi, può pertanto accadere che, rispetto all'imposta versata entro il 18.12.2023, risulti dovuto a titolo di IMU per il 2023 un importo:

- maggiore: in questo caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
- minore: in questo caso il rimborso dell'IMU versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie ('art. 1 co. 164 della L. 296/2006).

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI (ART.1 C. 94-96)

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

In assenza di provvedimenti di sospensione sarà possibile operare la compensazione solo successivamente aver provveduto al pagamento dei ruoli.

Decorrenza

Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024.

Ambito applicativo

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Sanzione

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.

Controlli preventivi

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si considera eseguito, circostanza che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

PRESENTAZIONE MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI (ART.1 C. 91)

Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/97.

In particolare, tale obbligo si applica, a decorrere dal 01 luglio 2024, anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.





In relazione ai crediti INPS e INAIL viene previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.

COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DI CREDITI INPS E INAIL (ART.1 C. 97-98)

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Crediti INPS

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis del D.lgs. n. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli:
 - a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex Legge n. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del D.lgs. n. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.

EFFETTI PRECLUSIVI APERTURA NUOVA PARTITA IVA (ART.1 C. 99)

Nell'ambito di un migliore e tempestivo controllo sulle attività economiche, la Legge di Bilancio ha ampliato gli strumenti per monitorare la congruità delle posizioni IVA, introducendo all'art. 35 del D.P.R. 633/1972 il co. 15-bis.3.

Gli effetti della disciplina relativa ai controlli sulle partite IVA, già stabiliti dall'art. 35 co. 15-bis.1 vengono estesi anche qualora l'Agenzia delle Entrate notifichi un provvedimento di cessazione al soggetto passivo che aveva già richiesto la chiusura della posizione IVA nei 12 mesi precedenti. Come stabilito dal comma 15-bis.1 infatti, il contribuente può essere invitato dall'Amministrazione finanziaria a comparire di persona per esibire le scritture contabili obbligatorie o fornire informazioni utili sull'attività svolta. Il contribuente infatti è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione o di esito negativo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate provvede a:

- emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
- irrogare una sanzione pari ad euro 3.000 senza possibilità di applicare il cumulo giuridico;





- precludere al contribuente la possibilità di utilizzare eventuali crediti tributari, impedendo l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante Modello F24 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Con l'introduzione del comma 15-bis.3, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare quanto sopra descritto anche ai soggetti passivi che avevano già fatto domanda di chiusura della propria partita IVA.

SGRAVIO IVA TAX FREE SHOPPING (ART.1 C. 77)

La soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping"), ex art. 38-quater del DPR 633/72, è ridotta da 154,94 a 70 euro (IVA inclusa); l'obiettivo è sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale.

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" contenuta nell' art. 38-quater del DPR 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extra UE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- l'operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0");
- il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione.

Il nuovo limite di importo trova applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2024.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO (ART.1 C. 249)

In relazione al credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno relativo al 2024, l'art. 1 co. 249 della L. 213/2023 sostituisce l'art. 16 co. 6 del DL 124/2023, che rinviava ad un successivo decreto per la definizione delle risorse. A seguito della modifica apportata, il credito d'imposta in esame è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.

Resta fermo che con apposito DM saranno definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa

CREDITO IMPOSTA AUTOTRASPORTI (ART.1 C. 296-297)

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli auto-trasportatori di merci per conto terzi

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI (ART.1 C. 101 - 111)

Al fine di mitigare il peso dei costi connessi ai rischi catastrofali che ad oggi vengono sostenuti dallo Stato, la norma ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da tali rischi, da sottoscrivere entro il 31.12.2024, **per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese:**

- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.





La polizza deve coprire i danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cioè **terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;**
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto *“nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”*, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Le compagnie assicurative devono applicare:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.

Le modalità attuative e operative sono demandate ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che potrà definire l'individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo, la determinazione e adeguamento dei premi, l'aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia ecc.





DECRETO MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe", contenente una serie di "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" di seguito esaminate.

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE (ART.3 C.3)

L'articolo 10-bis, D.L.119/2018, relativo alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, estende il divieto di fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali non soggetti IVA al 2024.

PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO (ART.3 C. 6)

I termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Studio Negri e Associati è a disposizione per eventuali chiarimenti.

